Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 26 settembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968, n. **986**.

Modificazioni allo statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Reggio Emilia.

N. 986. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, vengono approvate le modifiche degli articoli 3, 32, 35, 38 e 40 dello statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 161. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1968, n. **987**.

Autorizzazione alla Croce rossa italiana ad accettare la donazione di un immobile.

N. 987. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Croce rossa italiana viene autorizzata ad accettare la donazione di un padiglione scolastico prefabbricato del valore di L. 9.760.000, disposta dai signori Hedwig Bogdanski ed Ernesto Zoebeli con atto del console d'Italia in Zurigo 9 novembre 1966, repertorio n. 3865.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 159. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1968, n. **988**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Confraternita di misericordia della SS. Annunziata », con sede in Castellina in Chianti.

N. 988. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Confraternita di misericordia della SS. Annunziata », con sede in Castellina in Chianti, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 162. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. 989.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Gemignano con quella di S. Giovanni Battista, nel comune di Bagni di Lucca.

N. 989. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lucca in data 15 febbraio 1968, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Gemignano, in frazione S. Gemignano di Controne del comune di Bagni di Lucca (Lucca), con quella di S. Giovanni Battista, in frazione Pieve di Controne dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 156. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1968, n. 990.

Estinzione dell'opera pia « Ospedale Moglini », con sede in Nonio.

N. 990. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Ospedale Moglini », con sede in Nonio (Novara), viene estinta e il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assitenza, ad eccezione di un appezzamento di terreno di mq. 590, da devolversi alla chiesa parrocchiale di S. Biagio in Nonio, per la costruzione di un asilo.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 157. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. 991.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile.

N. 991. Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare, dai fratelli Beretta Emilio e Giovanni, al prezzo di L. 26.000.000, un immobile sito in comune di Brescia, consistente in un appezzamento di terreno sul quale insiste un fabbricato industriale non ancora censito, da destinare a laboratorio dell'istituto professionale per ciechi « Carlo e Giulia Milani », come da atto a rogito avv. Angelo Cicognini, notaio in Orzinuovi (iscritto al distretto notarile di Brescia) in data 22 aprile 1964, n. 4711 rep., n. 2044 pos.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 150. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968.

Nomina di un membro esperto e ripartizione delle attribuzioni ed assegnazione dei componenti alle sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, n. 22488, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 145, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio decorrente dalla data del 29 marzo 1968 e si è fatta, altresì, riserva di provvedere, con successivo decreto, alla nomina, tra gli esperti, del rappresentante designato dall'Unione delle provincie d'Italia e di quello designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani non appena detti enti avranno provveduto a designare la terna di cui al punto *T*) dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e successive modificazioni, e di provvedere anche alla ripartizione delle attribuzioni tra le sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed all'assegnazione dei componenti alle sei sezioni del predetto consesso ai sensi dell'art. 1, terzo capoverso della legge 20 aprile 1952, n. 524;

Visto il telegramma in data 29 marzo 1968, n. 994/304 con il quale l'Associazione nazionale dei comuni italiani ha designato la terna di cui al punto *T*) dell'art. 2 della predetta legge n. 1460;

Ritenuta la necessità di procedere, a parziale scioglimento della cennata riserva, alla nomina quale membro esperto del predetto consiglio superiore in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei comuni italiani dell'avv. Mauro Montini — sindaco di Badia Polesine — nonchè alla ripartizione delle attribuzioni fra le sezioni del predetto consiglio superiore dei lavori pubblici ed all'assegnazione dei componenti il predetto consesso alle sei sezioni del consiglio superiore stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A parziale scioglimento della riserva di cui all'art. 1 del proprio decreto in data 8 aprile 1968, citato nelle premesse, l'avv. Mauro Montini, sindaco di Badia Polesine, è nominato, a decorrere dalla data del 29 marzo 1968, membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Art. 2.

Si fa riserva di provvedere con successivo decreto alla nomina, tra gli esperti, del rappresentante designato dall'Unione delle provincie d'Italia, non appena il predetto ente avrà provveduto a designare la terna di cui al punto *T*) dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e successive modificazioni.

Art. 3.

Dalla data del 29 marzo 1968 e per la durata di un biennio le attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:

SEZIONE 1ª

Edilizia in genere.

Impianti sportivi e di carattere turistico.

Piani di ricostruzione.

Deroghe in base alla legge 21 dicembre 1955, n. 1357, modificata dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Controllo preventivo e repressivo dell'attività costruttiva (sospensione o demolizione di opere difformi dalle prescrizioni urbanistico-edilizie. Annullamento di autorizzazioni comunali).

Conformità delle opere da eseguirsi su terreni demaniali.

Conformità delle opere da eseguirsi da amministrazioni statali.

SEZIONE 2ª

Viabilità - Acquedotti, fognature e impianti igienici speciali - Opere di consolidamento e spostamento di abitati.

SEZIONE 3ª

Opere marittime - Opere di navigazione interna - Opere idrauliche, di bonifica e di irrigazione.

Opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani - Opere di trasformazione fondiaria ed opere sussidiarie per le quali sia richiesto il parere da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Acquedotti rurali.

SEZIONE 4ª

Utilizzazione delle acque pubbliche a scopo potabile, irriguo ed industriale - Acque sotterranee - Impianti di produzione di energia elettrica e di energia nucleare - Linee di trasporto e di distribuzione della energia elettrica - Sbarramenti di ritenuta: approvazione progetti e sorveglianza lavori.

SEZIONE 5ª

Ferrovie, tramvie funicolari - Servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna - Autostazioni metropolitane - Aeroporti - Impianti tecnologici nelle costruzioni.

SEZIONE 6ª

Disciplina dell'attività urbanistica - Piani territoriali di coordinamento - Piani regolatori generali comunali e intercomunali - Piani urbanistici di esecuzione - Piani regolatori particolareggiati e piani di lottizzazione - Regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione - Piani di trasferimento degli abitati - Questioni generali di interesse urbanistico.

Art. 4.

Per il cennato biennio la composizione delle sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici è così stabilita:

SEZIONE 1ª

Il presidente.

Membri:

I direttori generali degli affari generali e del personale, dell'edilizia statale e sovvenzionata, dei servizi speciali, delle opere igieniche e dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;

Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

L'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

I provveditori alle opere pubbliche;

Il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

Il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Il direttore generale del demanio;

Il direttore generale delle antichità e belle arti;

Il direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;

Il direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione;

Il capo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, in Sicilia;

Cannavò dott. ing. Salvatore, ispettore generale del genio civile;

Agnelluzzi dott. ing. Leonardo, ispettore generale del genio civile;

Caimo dott. ing. Italo, ispettore generale del genio civile;

Guidi dott. ing. Filippo, ispettore generale del genio civile;

Rivelli dott. ing. Roberto, ispettore generale del genio civile;

Rendina dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile;

Giangrossi dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile;

Scotto dott. prof. Ignazio, consigliere di Stato;

Savarese avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;

Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;

Novelli dott. Tommaso, magistrato di Corte di cassazione;

Milazzo dott. Vincenzo, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Donati gen. Nelson, generale di brigata del genio in servizio permanente effettivo - Ministero della difesa-Esercito;

Bianchi dott. ing. Bruno, consigliere nazionale della economia e del lavoro;

Plaja dott. Eugenio, Ministro plenipotenziario di 1ª classe.

Esperti:

Cederna dott. Antonio;
Cestelli Guidi prof. dott. ing. Carlo;
Croce prof. dott. ing. Arrigo;
Giangreco prof. dott. ing. Elio;
Greco prof. dott. arch. Saul;
Morandi prof. dott. ing. Riccardo;
Moretti prof. dott. ing. Attilio;
Pane prof. dott. arch. Roberto;
Piccinato prof. dott. arch. Luigi;
Vittorini dott. ing. Marcello;
Montini avv. Mauro.

SEZIONE 2ª

Presidente:

Migliardi dott. ing. Aldo.

Membri:

I direttori generali degli affari generali e del personale, dell'edilizia statale e sovvenzionata, delle opere igeniche, della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie e dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;

L'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

Il capo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, in Sicilia;

Il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

I provveditori alle opere pubbliche;

Il direttore generale delle miniere;

Il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

Il direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;
Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;
Il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Il direttore generale del demanio;
Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Il direttore generale delle antichità e belle arti;
Il direttore generale del turismo;
Il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Il direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;
Il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;
Bartolotta dott. ing. Salvatore, ispettore generale del genio civile;
Guidi dott. ing. Filippo, ispettore generale del genio civile;
Cordone dott. ing. Nicola, ispettore generale del genio civile;
Canali dott. ing. Lamberto, ispettore generale del genio civile;
Tecchia dott. ing. Michele, ispettore generale del genio civile;
Giusti dott. ing. Marcello, ispettore generale del genio civile;
Montebruno dott. ing. Enrico, ispettore generale del genio civile;
Figliolia dott. Mario, consigliere di Stato;
Carusi avv. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato;
Angelini Rota avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;
Milazzo dott. Vincenzo, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;
Donati gen. Nelson, generale di brigata del genio in servizio permanente effettivo - Ministero della difesa-Esercito;
Fienga dott. ing. Ruben, direttore generale delle ferrovie dello Stato;
Riggio dott. ing. Antonino, direttore centrale del servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esperti:

Benini prof. dott. ing. Antonio;
Cestelli Guidi prof. dott. ing. Carlo;
Citrini prof. dott. ing. Duilio;
Croce prof. dott. ing. Arrigo;
Giangreco prof. dott. ing. Elio;
Montini avv. Mauro.
Morandi prof. dott. ing. Riccardo;
Moretti prof. dott. ing. Attilio;
Supino prof. dott. ing. Giulio;
Vittorini dott. ing. Marcello.

SEZIONE 3ª

Presidente:

Bianchi dott. ing. Alberto.

Membri:

I direttori generali degli affari generali e del personale, delle opere marittime e delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici;
Il presidente del Magistrato alle acque;
Il presidente del Magistrato per il Po;
I provveditori alle opere pubbliche;
L'ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;
Il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;
Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Il direttore generale del demanio;
Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Il direttore generale della bonifica e della colonizzazione;
Il direttore generale della economia montana e delle foreste;
Il direttore generale della produzione agricola;
Il direttore generale del demanio e dei porti;
Il direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;
Il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Il direttore dell'ufficio idrografico della Marina militare;
Il direttore generale delle miniere;
Il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;
Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del genio civile;
Nannei dott. ing. Ugo, ispettore generale del genio civile;
Cataldi dott. ing. Renato, ispettore generale del genio civile;
D'Alessandro dott. ing. Arcangelo, ispettore generale del genio civile;
Paglia dott. ing. Antonio, ispettore generale del genio civile;
Zaza dott. ing. Giulio, ispettore generale del genio civile;
Ricciardi dott. ing. Raffaele, ispettore generale del genio civile;
Giangrossi dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio genio civile;
Montebruno dott. ing. Enrico, ispettore generale del genio civile;
Scotto dott. prof. Ignazio, consigliere di Stato;
Savarese avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;
Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;
Milazzo dott. Vincenzo, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;
Fienga dott. ing. Ruben, direttore generale delle ferrovie dello Stato;
Riggio dott. ing. Antonino, direttore centrale del servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;
Dato dott. Bernardo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e foreste;
Pistella dott. Alessandro, direttore generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali del Ministero dell'agricoltura e foreste;
Donati gen. Nelson, generale di brigata del genio in servizio permanente effettivo - Ministero della difesa-Esercito;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esperti:

Benini prof. dott. ing. Antonio;
Cestelli Guidi prof. dott. ing. Carlo;
Citrini prof. dott. ing. Duilio;
Croce prof. dott. ing. Arrigo;
Ferro prof. dott. ing. Guido;
Giangreco prof. dott. ing. Elio;
Moretti prof. dott. ing. Attilio;
Supino prof. dott. ing. Giulio;
Montini avv. Mauro.

SEZIONE 4ª

Presidente:

Pirozzi dott. ing. Tommaso.

Membri:

I direttori generali degli affari generali e del personale, delle OO.II. e delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici;
Il presidente del Magistrato alle acque;
Il presidente del Magistrato per il Po;
I provveditori alle opere pubbliche;
L'ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;
Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Il direttore generale del demanio;
Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Il direttore generale delle miniere;
Il direttore generale della bonifica e della colonizzazione;
Il direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;
Sapienza dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del genio civile;
Evola dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del genio civile;
Colamarino dott. ing. Giovanni, ispettore generale del genio civile;
Canali dott. ing. Lamberto, ispettore generale del genio civile;
Rendina dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile;
De Agazio dott. ing. Arturo, ispettore generale del genio civile;
Giusti dott. ing. Marcello, ispettore generale del genio civile;
Gnisci dott. ing. Ugo, ispettore generale del genio civile;
Gazzolo dott. ing. Tommaso, ispettore generale del genio civile;
Mezzanotte dott. Antonio, consigliere di Stato;
Figliolia dott. Mario, consigliere di Stato;
Carusi avv. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato;
Angelini Rota avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;
Milazzo dott. Vincenzo, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;
Donati gen. Nelson, generale di brigata del genio in servizio permanente effettivo - Ministero della difesa-Esercito;
Tolotti dott. Francesco, direttore centrale di 1ª classe del servizio impianti elettrici delle ferrovie dello Stato;
Dato dott. Bernardo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Ministero agricoltura e foreste;
Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Pistella dott. Alessandro, direttore generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali - Ministero agricoltura e foreste;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esperti:

Citrini prof. dott. ing. Duilio;
Croce prof. dott. ing. Arrigo;
Ferro prof. dott. ing. Guido;
Morandi prof. dott. ing. Riccardo;
Moretti prof. dott. ing. Attilio;
Supino prof. dott. ing. Giulio;
Montini avv. Mauro.

SEZIONE 5ª

Presidente:

Faggioni dott. ing. Loris.

Membri:

I direttori generali degli affari generali e del personale e della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie del Ministero dei lavori pubblici;
Il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;
I provveditori alle opere pubbliche;
Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Il direttore generale del turismo;
Il direttore generale delle miniere;
Il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Il direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;
Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;
Agnelluzzi dott. ing. Leonardo, ispettore generale del genio civile;
Bartolotta dott. ing. Salvatore, ispettore generale del genio civile;
Guidi dott. ing. Filippo, ispettore generale del genio civile;
Rossi dott. ing. Filippo, ispettore generale del genio civile;
Angeloro dott. ing. Andrea, ispettore generale del genio civile;
Tecchia dott. ing. Michele, ispettore generale del genio civile;
De Coro dott. ing. Ettore, ispettore generale del genio civile;
Zanon dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del genio civile;
Figliolia dott. Mario, consigliere di Stato;
Savarese avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;
Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;
Milazzo dott. Vincenzo, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;
Donati gen. Nelson, generale di brigata del genio in servizio permanente effettivo - Ministero della difesa-Esercito;
Plaja dott. Eugenio, Ministro plenipotenziario di 1ª classe.
Fienga dott. ing. Ruben, direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Tolotti dott. ing. Francesco, direttore centrale del servizio impianti elettrici delle ferrovie dello Stato;
Riggio dott. ing. Antonino, direttore centrale del servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;
Ruocco dott. ing. Luigi, direttore centrale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Castellucci dott. ing. Gilberto, maggiore generale del genio aeronautico;
Lucaroni dott. ing. Giorgio, ispettore generale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Massolo dott. Pietro, ispettore generale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Armani dott. ing. Franco, direttore centrale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Tosti dott. ing. Gino, ispettore generale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
D'Armini prof. ing. Pietro, direttore centrale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Esperti:

Benini prof. dott. ing. Antonio;
Cederna dott. Antonio;
Cestelli Guidi prof. dott. ing. Carlo;
Croce prof. dott. ing. Arrigo;
Greco prof. dott. arch. Saul;
Morandi prof. dott. ing. Riccardo;
Pane prof. dott. arch. Roberto;
Piccinato prof. dott. arch. Luigi;
Vittorini dott. ing. Marcello;
Montini avv. Mauro.

SEZIONE 6ª

Presidente:

Di Gioia prof. dott. ing. Vincenzo.

Membri:

I direttori generali degli affari generali e del personale, dell'edilizia statale e sovvenzionata e dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;
L'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;
Il capo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, in Sicilia;
I provveditori alle opere pubbliche;
Il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;
Il direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;
Il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;
Il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Il direttore generale del demanio;
Il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;
Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Il direttore generale delle antichità e belle arti;
Il direttore generale del turismo;
Il direttore generale del Ministero delle partecipazioni statali;
Il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Il direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione;
Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del genio civile;
Quoiani dott. arch. Corrado, ispettore generale del genio civile;
D'Alessandro dott. ing. Arcangelo, ispettore generale del genio civile;
Ventriglia dott. ing. Franco, ispettore generale del genio civile;
Cordone dott. ing. Nicola, ispettore generale del genio civile;
De Coro dott. ing. Ettore, ispettore generale del genio civile;
D'Armini prof. ing. Pietro, direttore centrale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Mezzanotte dott. Antonio, consigliere di Stato;
Carusi dott. avv. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato;
Angelini Rota avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;
Plaja dott. Eugenio, Ministro plenipotenziario di 1ª classe.
Novelli dott. Tommaso, magistrato di Corte di cassazione;
Milazzo dott. Vincenzo, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;
Donati gen. Nelson, generale di brigata del genio in servizio permanente effettivo - Ministero della difesa-Esercito;
Castellucci dott. ing. Gilberto, maggiore generale del genio aeronautico;
Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
Riggio dott. Antonino, direttore centrale del servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;
Fienga dott. ing. Ruben, direttore generale delle ferrovie dello Stato;
Bianchi dott. ing. Bruno, consigliere nazionale della economia e del lavoro;

Esperti:

Cederna dott. Antonio;
Moretti prof. dott. ing. Attilio;
Pane prof. dott. arch. Roberto;
Piccinato prof. dott. arch. Luigi;
Vittorini prof. dott. ing. Marcello;
Montini avv. Mauro.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1968

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1968
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 114

(8876)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata « Rosso Piceno » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Rosso Piceno » corredata dal parere del comitato regionale della agricoltura per le Marche;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Rosso Piceno » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1968, n. 38;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Rosso Piceno », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1968.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1968, con la denominazione di origine controllata « Rosso Piceno », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui le viti del vitigno Montepulciano siano presenti in misura superiore a quella massima prevista dall'art. 2 del disciplinare medesimo, o in cui le viti di Trebbiano, Passerina e di altri vitigni, quali Malvasia e Ciliegiolo, siano presenti, da sole o globalmente, nella misura massima del 25 % del totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui ai precedenti comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Rosso Piceno » che, alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Antagnod, addì 11 agosto 1968

SARAGAT

SEDATI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1968
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 227

Disciplinare di produzione del vino « Rosso Piceno »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Rosso Piceno » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Rosso Piceno » deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti situati nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3, alla cui composizione il vitigno Sangiovese contribuisce in misura non inferiore al 60% ed il vitigno Montepulciano in misura non superiore al 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o globalmente, nella misura massima del 15% del totale, anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano e Passerina.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Rosso Piceno », con esclusione nell'interno di essa, di tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino « Rosso Conero » di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 22 agosto 1967, è delimitata come appresso:

a nord-est: mare Adriatico, dal confine provinciale Pesaro-Ancona fino al confine nord del comune di Grottammare;

strada Grottammare-Ripatransone-Cossignano dal confine nord di Grottammare sino al confine comunale Ripatransone-Cossignano, nei pressi della località Trivio;

confine che delimita, escludendoli, i comuni di Ripatransone Offida, Appignano, fino ad incontrare la strada provinciale Ripaberarda-Poggio di Bretta;

strada provinciale Ripaberarda-Poggio di Bretta fino ad incontrare la strada comunale che unisce la località di Valle Senzana alla SS. n. 4 (Salaria), e da tale punto fino alla SS. n. 4 (Salaria);

SS. n. 4 (Salaria), dal bivio per Valle Senzana fino a Villa S. Antonio;

strada provinciale Villa S. Antonio-Ancarano fino al confine con la provincia di Teramo;

confine provinciale Teramo-Ascoli P., fino all'incrocio con il confine comunale di Ascoli P.;

confini che delimitano, includendoveli, i comuni di Ascoli P., Venarotta, Castignano, Montedinove, Montelparo, S. Vittoria in Matenano, Monte S. Martino, Penna S. Giovanni, Gualdo e Sanginesio, fino alla strada statale n. 78 (Picena);

strada statale n. 78 (Picena), fino al bivio Pian di Pieca;

strada che da Pian di Pieca conduce alla SS. n. 77 (Val di Chienti), attraverso il ponte di Colfano, Caldarola, S. Maria Maddalena e Villa Case;

SS. n. 77 (Val di Chienti) fino alla carreggiabile che da questa conduce a S. Severino Marche, attraverso le località S. Diego e Colleluce;

strada che da S. Severino M. conduce al confine provinciale Macerata-Ancona, attraverso la località Cesolo, Colcerasa, Cingoli e Osteria del Bachero; segue il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, fino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata, percorre la zona di S. Lorenzo sino alla strada Apiro-Poggio S. Vicino in prossimità di Casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale fra Apiro e Poggio S. Vicino sino al confine provinciale tra Macerata ed Ancona percorrendola fino all'incrocio con la strada Domo-Serra S. Quirico, a sud della località S. Urbano;

strada Domo-Serra S. Quirico, dall'incrocio predetto fino all'incontro con il fosso Venella;

fosso Venella fino alla confluenza con il fiume Esino e fino alla SS. n. 76 nei pressi di Palazzo Vallemani;

strada statale n. 76, dai pressi di Palazzo Vallemani fino a Borgo Stazione di Serra S. Quirico, e da questo punto, strada che conduce al confine provinciale Ancona-Pesaro (in prossimità della fattoria Ruspoli), attraverso le località Serra S. Quirico, il Trivio, Maestà, Vado, S. Martino, Arcevia, Montefortino, Palazzo, S. Pietro e Castelleone di Suasa;

confine provinciale Ancona-Pesaro fino al mare Adriatico.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Rosso Piceno » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti bene esposti, ubicati su terreni collinari in prevalenza non eccessivamente argillosi non umidi e con esclusione dei fondi valle.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Rosso Piceno » non deve essere superiore ai q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi il 20% del limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio delle provincie di Ancona, Macerata e Ascoli Piceno.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Rosso Piceno », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: gradevole, vinoso;
sapore: sapido armonico, asciutto;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5;
acidità totale: dal 5,5 all'8 per mille;
estratto secco netto: dal 21 al 27 per mille.

Art. 7.

Al vino « Rosso Piceno » proveniente dai vigneti situati nel territorio delimitato nell'ultimo comma del presente articolo, è consentita la qualifica di « superiore » a condizione che il prodotto provenga da uve di gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5 ed abbia, all'atto dell'immissione al consumo, le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino non troppo carico, che tende al granato con l'invecchiamento;
odore: gradevole, vinoso, leggermente etereo;
sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale: dal 5,5 al 7,5 per mille;
estratto secco netto: da 21 a 27 grammi per litro.

Il vino « Rosso Piceno » superiore, non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il territorio di produzione del vino « Rosso Piceno » superiore è delimitato come segue:

mare Adriatico, dal confine nord del comune di Grottammare sino a Porto d'Ascoli, segue la SS. n. 16 (Adriatica);

SS. n. 4 (Salaria), da Porto d'Ascoli sino al bivio per Valle Senzana;

strada comunale che dalla SS. n. 4 (bivio di Valle Senzana), attraversa il torrente Bretta fino ad incontrare la provinciale Poggio di Bretta-Ripaberarda;

strada provinciale Poggio di Bretta-Ripaberarda sino al confine comunale Ascoli P.-Appignano;

confini che delimitano, includendoveli, i comuni di Appignano, Offida, Ripatransone sino alla strada Cossignano-Ripatransone, nei pressi della località Trivio;

strada Cassignano-Ripatransone-Grottammare sino al confine nord del comune di Grottammare e, da questo, sino al mare Adriatico.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Rosso Piceno » è vietata l'aggiunta di qualificazioni, diverse da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente, nonchè l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Rosso Piceno » può figurare la indicazione della annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

E' consentita nella misura massima del 10% del volume, la correzione con uve, mosto, filtrati e vini, provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.

Qualora, per la correzione venga impiegato mosto concentrato, questo và calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di 1 a 3.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, con la denominazione di origine controllata « Rosso Piceno » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(9021)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi», corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per le Marche;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1967, n. 296;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1968.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1968, con la denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui il vitigno Verdicchio sia presente in non meno del 60% del totale, e gli altri vitigni diversi dal Verdicchio, dal Trebbiano toscano e dalla Malvasia toscana, non superino il 10 % del totale delle viti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi », che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro quindici giorni dalle scadenze dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le repressioni delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1968

SARAGAT

SEDATI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1968
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 228

Disciplinare di produzione del vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Verdicchio.

E' tuttavia consentito l'impiego delle uve provenienti dai vitigni Trebbiano toscano e Malvasia toscana in misura non superiore al 20 % del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione del « Verdicchio dei Castelli di Jesi » è così delimitata:

Parte dal punto di incontro dei confini dei comuni Filottrano - Jesi - Cingoli e segue, all'immissione del Fosso Umbricara sul Musone, il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, fino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata, percorre la zona di S. Lorenzo sino alla strada Apiro-Poggio S. Vicino in prossimità di Casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale fra Apiro e Poggio S. Vicino sino al confine comunale di Serra S. Quirico, poi il confine comunale tra Serra S. Quirico e Poggio S. Vicino fino al confine comunale di Fabriano, poi il confine comunale tra Fabriano e Serra S. Quirico fino al cimitero di S. Elia (nei pressi dell'imbocco della strada per la frazione Grotte) e da questo punto si inserisce indi sulla strada Domo-Serra S. Quirico che percorre sino all'incrocio con la statale 76. Segue la statale 76 fino a Borgo Stazione di Serra S. Quirico, passa poi attraverso le località Trivio, Vado, Colle di Corte, Montefortino, Palazzo e Montefiore, seguendo la strada che porta prima ad Acervia ed indi a Castelleone di Suasa e poi, in prossimità della fattoria Ruspoli, incontra il confine provinciale Ancona-Pesaro. Percorre tale confine sino al confine comunale tra Corinaldo e Monterado. Segue il confine comunale di Corinaldo con i comuni di Monterado, Castelcolonna, Ripe e Ostra per poi immettersi, al suo incontro, sulla strada che passando per S. Gregorio, Pianello e Santa Maria Apparve raggiunge Ostra. Percorre la strada da Ostra per Massa sino al torrente Tripozio che segue sino al confine comunale tra Senigallia e Morro d'Alba. Prosegue quindi lungo i confini comunali tra Senigallia e Morro d'Alba e quindi Morro d'Alba-Monte S. Vito, Monte S. Vito-S. Marcello, S. Marcello-Monsano e S. Marcello-Jesi. Prosegue ancora lungo il confine comunale tra Jesi ed i comuni di Maiolati Spontini, Castelbellino, Monte Roberto, S. Paolo di Jesi, Staffolo e Cingoli sino a ricongiungersi al fiume Musone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve del vino. E' vietata la forma di allevamento a pergola detta « tendone ».

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » non deve essere superiore ai q.li 150 ad ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

Fermo restando il limte sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi », all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: paglierino tenue;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 12;
acidità totale: 5 - 7 per mille;
estratto secco netto: 18 - 28 per mille.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante, siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio delle province di Ancona e Macerata.

Art. 8.

L'uso della specificazione aggiuntiva « classico » per il vino « Verdicchio dei Castelli di Jesi » è concesso al prodotto della zona originaria più antica.

Tale zona è costituita da quella delimitata nel precedente art. 3, con esclusione dei territori posti alla sinistra del fiume Misa e dei territori appartenenti ai comuni di Ostra e di Senigallia.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Verdicchio dei Castelli di Jesi » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(9022)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Chieti, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agri-

coltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Chieti;

Decreta:

Per la provincia di Chieti si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

Tutti i comuni della provincia di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9125)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Pescara, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara;

Decreta:

Per la provincia di Pescara si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

Tutti i comuni della provincia di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9126)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Benevento, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Benevento;

Decreta:

Per la provincia di Benevento si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

Tutti i comuni della provincia di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9127)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Bari, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari;

Decreta:

Per la provincia di Bari si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

Tutti i comuni della provincia di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9123)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Autorizzazione alla società mutua « Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni », con sede in Trento, ad esercitare le assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società mutua « Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni », con sede in Trento, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Vista la circolare n. 145 del 7 gennaio 1960, concernente i criteri e le modalità di esercizio da eseguire nella gestione tecnico-amministrativa dei rami credito e cauzioni e le rispettive categorie in cui sono raggruppati i rischi relativi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società mutua « Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni », con sede in Trento, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica (limitatamente a infortuni), credito (limitatamente ai crediti ipotecari).

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(8773)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Cagliari, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cagliari;

Decreta:

Per la provincia di Cagliari si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

Tutti i comuni della provincia di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9124)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 settembre 1968.

Estensione della profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica agli animali della specie bufalina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1968;

Considerata la necessità di estendere la profilassi vaccinale antiaftosa anche agli animali della specie bufalina;

Ordina:

Articolo unico.

La vaccinazione obbligatoria antiaftosa, disposta con ordinanza ministeriale 10 maggio 1968, viene estesa anche agli animali della specie bufalina ed attuata con le modalità previste nell'anzidetta ordinanza.

Roma, addì 20 settembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(9051)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di sessantuno società cooperative di varie provincie

Con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 settembre 1968 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Elettra », con sede in Avellino, costituita per rogito Giannitti in data 19 novembre 1963, repertorio 17768;

2) agricola « Viggiano », con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito D'Agostino in data 21 dicembre 1957;

3) agricola « Santa Croce », con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita per rogito D'Agostino in data 17 agosto 1962;

4) di produzione e lavoro « Edilirpina », con sede in Zungoli (Avellino), costituita per rogito Moscatelli in data 11 giugno 1957, repertorio 5396;

5) agricola e di miglioramento « La Coltivatrice Melizzanese », con sede in Melizzano (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 3 agosto 1960, repertorio 8859/5653;

6) edile fra braccianti agricoli « Zanibelli », con sede in Campomarino (Campobasso), costituita per rogito De Socio in data 29 maggio 1962, repertorio 37675;

7) agricola « Nuova Terra », con sede in Campomarino (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 14 gennaio 1951, repertorio 5353;

8) agraria di Campomarino, con sede in Campomarino (Campobasso), costituita per rogito Suriano in data 7 novembre 1945, repertorio 5617;

9) edile tra braccianti agricoli « USCONIUM », con sede in Guglionesi (Campobasso), costituita per rogito De Socio in data 29 maggio 1962, repertorio 37677;

10) edile « Impiegati statali C.I.S. » (già Cooperativa per Abitazioni Impiegati Statali « S.C.P.A.I.S. »), con sede in Isernia (Campobasso), costituita per rogito Lombardi in data 22 gennaio 1955, repertorio 3077;

11) agricola di mutua assistenza « Valle Soda », con sede in Isernia (Campobasso), costituita per rogito Lombardi in data 31 agosto 1962, n. 19357;

12) « Cooperativa Madre Terra », con sede in Pagliarone di Vastogirardi (Campobasso), costituita per rogito Paolantonio in data 30 dicembre 1945, repertorio 139;

13) edile tra braccianti agricoli « Progresso », con sede in Portocannone (Campobasso), costituita per rogito De Socio in data 29 maggio 1962, repertorio 37673;

14) edile tra braccianti agricoli « S. Leo », con sede in San Martino in Pensilis (Campobasso), costituita per rogito De Socio in data 29 maggio 1962, repertorio 37672;

15) « Alto Molise Agricola », con sede in S. Pietro Avellana (Campobasso), costituita per rogito D'Achille in data 28 marzo 1954, repertorio 1265;

16) di produzione e lavoro fra muratori e manovali « Edile Stradale ACLI Ururi », con sede in Ururi (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 7 giugno 1959, repertorio 2418;

17) edilizia « Speranza », con sede in Caserta, costituita per rogito Iadevaia in data 20 aprile 1954, repertorio 1303;

18) edilizia « Cosentina », con sede in Cosenza, costituita per rogito Cosco in data 24 maggio 1909, repertorio 3538;

19) di produzione e lavoro « Avanti Cosenza », con sede in Cosenza, costituita per rogito Campolongo in data 29 aprile 1965, repertorio 20686;

20) edilizia « S. Rita da Cascia », con sede in Cosenza, costituita per rogito Derosa in data 5 giugno 1954, repertorio 240;

21) edilizia « S. Giuseppe », con sede in Cosenza, costituita per rogito Stancati in data 24 febbraio 1958, repertorio 125425;

22) edilizia « Besidiae », con sede in Bisignano (Cosenza), costituita per rogito Sgolacchia in data 18 marzo 1965, repertorio 74;

23) edilizia « Labor », con sede in Corigliano Calabro Scalo (Cosenza), costituita per rogito Terzi in data 25 febbraio 1963, repertorio 11003;

24) agricola « Dotta Fanin », con sede in Lauropoli di Cassano Jonio (Cosenza), costituita per rogito Cirianni in data 11 novembre 1949, repertorio 7779;

25) edilizia « S. Stefano », con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Scornajenchi in data 28 dicembre 1964, repertorio 45468;

26) edilizia « Emoli », con sede in Rende (Cosenza), costituita per rogito Scornajenchi in data 5 gennaio 1965, repertorio 45669;

27) agricola « A.C.L.I. S. Antonio », con sede in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Zupi in data 5 settembre 1961, repertorio 28152;

28) agricola di consumo tra i coltivatori diretti e coloni « Principe Ruggiero », con sede in Sangineto (Cosenza), costituita per rogito Ordine in data 21 giugno 1962, repertorio 9829;

29) pescivendoli « San Rocco », con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 5 giugno 1960, repertorio 12494;

30) edilizia « Noi della Rotaia », con sede in Trebisacce (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 12 marzo 1962, repertorio 14638;

31) agricola « Utenti Macchine Agricole », con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Stornelli in data 21 dicembre 1963, repertorio 50180;

32) edilizia « Augustea », con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 5 dicembre 1953, repertorio 4573;

33) « Edile ed Affini », con sede in Rotondella (Matera), costituita per rogito Ricciardulli in data 22 febbraio 1949, repertorio 4040;

34) di produzione e lavoro « Valle del Sarmento » Reduci e Combattenti, con sede in S. Giorgio Lucano (Matera), costituita per rogito Ricciardulli in data 12 agosto 1946, repertorio 3224/2669;

35) edilizia « San Luigi », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 17 febbraio 1953, repertorio 16076;

36) società cooperativa mista « L'Infaticabile », con sede in Napoli, costituita per rogito Nuzzo in data 23 giugno 1948, repertorio 2528;

37) edilizia « S.I.L.P. Napoli n. 16 », con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 6 dicembre 1963, repertorio 45056;

38) edilizia « S.I.L.P. Napoli 18 », con sede in Napoli, costituita per rogito Ciampolillo in data 23 gennaio 1964, repertorio 46067;

39) edilizia « Giacomo Rossano ed altri », con sede in Napoli, costituita per rogito Chieffi in data 27 gennaio 1966, repertorio 86736;

40) edilizia « Dipendenti Enti locali-Tera C.E.D.E.L.S. », con sede in Napoli, costituita per rogito Casale in data 26 ottobre 1949, repertorio 6827;

41) edilizia « Parva Domus Agricola », con sede in Napoli, costituita per rogito Marano in data 31 gennaio 1949, repertorio 5500;

42) di produzione e lavoro « L'Ardita », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 3 novembre 1945;

43) edilizia « In hoc signo », con sede in Napoli, costituita per rogito Dinacci in data 29 febbraio 1960, repertorio 48358;

44) di produzione e lavoro « C.R.E.S.A. Cooperativa Reduci Edili Stradali Affini » (già « C.R.E.A. »), con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 25 luglio 1946, repertorio 6701;

45) edilizia « Domus-Aurea Nova », con sede in Napoli, costituita per rogito Di Transo in data 29 marzo 1955, repertorio 2494;

46) di produzione e lavoro « GON » Gruppo Orchestrale Napoletano, con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 4 aprile 1946, repertorio 354;

47) di produzione e lavoro « Giovanni dalle Bande Nere », con sede in Napoli, costituita per rogito Cimmino in data 9 febbraio 1949, repertorio 7604;

48) di produzione e lavoro « Profughi Oltremare », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 27 luglio 1948, repertorio 15508;

49) di consumo « La Ricostruzione », con sede in Napoli, costituita per rogito Casale in data 1° marzo 1945;

50) di produzione e lavoro « C.R.E.S.A. », con sede in Napoli, costituita per rogito Fortunato in data 4 luglio 1948, repertorio 13492;

51) di produzione e lavoro « Cooperativa Tecnici Cinematografici C.T.C. Ancora », con sede in Napoli, costituita per rogito Fortunato in data 27 agosto 1949, repertorio 15127;

52) mista « L'Aquila », con sede in Napoli, costituita per rogito Dente in data 28 marzo 1954, repertorio 2098;

53) di consumo « I Rigattieri del Porto di Napoli », con sede in Napoli, costituita per rogito Martone in data 23 febbraio 1950, repertorio 19319;

54) di produzione e lavoro « La Risoluta », con sede in Giugliano (Napoli), costituita per rogito Sica in data 5 febbraio 1948, repertorio 6338;

55) di produzione e lavoro « Lavoro e Pane », con sede in Procida (Napoli), costituita per rogito De Luca in data 23 febbraio 1947, repertorio 778/442;

56) di produzione e lavoro « S. Antonio Abate Padre », con sede in S. Antonio Abate (Napoli), costituita per rogito Nuzzo in data 26 agosto 1947, repertorio 1592;

57) di produzione e lavoro « Vanvitelli », con sede in San Antonio Abate (Napoli), costituita per rogito Spagnuolo in data 20 ottobre 1947;

58) edilizia « Nuova Speranza », con sede in Potenza, costituita per rogito Maggio in data 14 aprile 1955, repertorio 7034;

59) edilizia « Domus Magistri », con sede in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 4 gennaio 1958, repertorio 6476/2017;

60) agricola « La Baragianese », con sede in Baragiano (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 14 maggio 1963, repertorio 1934;

61) agricola di produzione e lavoro « Il Coltivatore », con sede in Barile (Potenza), costituita per rogito Dorsa in data 5 agosto 1962, repertorio 7223/5380

(8782)

Modifica del decreto ministeriale 21 aprile 1953 concernente la società cooperativa edificatrice « Soave », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 settembre 1968 il precedente provvedimento del 21 aprile 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 maggio 1953) — con il quale la società cooperativa edificatrice « Soave », con sede in Milano - costituita con atto del 10 settembre 1947 — è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di un commissario liquidatore nella persona del rag. Franco Salomone — è stato modificato nel senso che detto scioglimento deve intendersi effettuato senza far luogo a liquidazione per mancanza di rapporti patrimoniali da definire.

(8888)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Ortofrutticola produttori agricoli - C.O.P.A. », con sede in Felonica Po.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 settembre 1968 la società cooperativa agricola « Ortofrutticola produttori agricoli - C.O.P.A. » con sede in Felonica Po (MN) costituita per rogito Alberti in data 8 marzo 1962, rep. 25931, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ghidelli Sergio.

(8889)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 25 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,30	621,95	621,96	621,87	621,95	622,10	621,75	621,85	622,30	622,10
$ Can.	580 —	579,72	580 —	579,50	579,30	580 —	579,50	579,50	580 —	580 —
Fr. Sv.	144,82	144,81	144,83	144,785	144,80	144,82	144,78	144,785	144,82	144,82
Kr. D.	82,95	82,90	82,94	82,915	82,60	82,95	82,89	82,915	82,95	82,95
Kr. N.	87,12	87,08	87,15	87,06	87 —	87,12	87,05	87,06	87,12	87,12
Kr. Sv.	120,60	120,58	120,63	120,555	120,50	120,60	120,52	120,555	120,60	120,60
Fol.	171,26	171,17	171,15	171,12	171 —	171,26	171,11	171,12	171,26	171,18
Fr. B.	12,40	12,40	12,3950	12,3880	12,385	12,40	12,385	12,3880	12,40	12,40
Franco francese	125,15	125,09	125,15	125,095	125,10	125,15	125,05	125,095	125,15	125,10
Lst.	1487 —	1486,46	1487 —	1486,45	1486,75	1487 —	1485,80	1486,45	1487 —	1486,80
Dm. occ.	156,59	156,57	156,62	156,545	156,50	156,59	156,535	156,545	156,59	156.57
Scell. Austr.	24,08	24,07	24,085	24,08	24 —	24,08	24,08	24,08	24,08	24,03
Escudo Port.	21,70	21,72	21,70	21,7075	21,70	21,70	21,70	21,7075	21,70	21,70
Peseta Sp.	8,93	8,92	8,9375	8,9285	8,90	8,93	8,93	8,9285	8,93	8,93

Media dei titoli del 25 settembre 1968

Rendita 5 % 1935	111,35
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,975
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	100,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1968

1 Dollaro USA	621,81
1 Dollaro canadese	579,50
1 Franco svizzero	144,782
1 Corona danese	82,902
1 Corona norvegese	87,055
1 Corona svedese	120,537
1 Fiorino olandese	171,115
1 Franco belga	12,386
1 Franco francese	125,072
1 Lira sterlina	1486,125
1 Marco germanico	156,54
1 Scellino austriaco	24,08
1 Escudo Port.	21,704
1 Peseta Sp.	8,929

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti addì 30 aprile 1968, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 252, il ricorso straordinario proposto dai signori Pietro De Zorzi, nato a S. Massimo all'Adige (Verona) il 28 febbraio 1908, e Bice Spagnol, nata a Vittorio Veneto (Treviso) l'8 ottobre 1907, avverso il provvedimento di indennizzo concernente beni perduti in Etiopia per effetto del trattato di pace, è stato respinto perchè infondato.

(8898)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro di Scala Ritiro, sito in comune di Messina.

Con decreto interministeriale n. 413 del 10 maggio 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro di Scala Ritiro, sito in comune di Messina, foglio di mappa n. 107, particelle n. 681, 382, 358, 381, 680, 175, 677, 671, 364, 384, 359, 682, e foglio n. 108, particella n. 964, della superficie complessiva di mq. 30.057.

(8871)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di storia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9182)

Vacanza della cattedra di istologia ed embriologia generale e della seconda cattedra di anatomia ed istologia patologica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di istologia ed embriologia generale e la seconda cattedra di anatomia ed istologia patologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9183)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo scientifico statale «Luca da Penne» di Penne, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Pescara n. 1648 del 3 aprile 1968, il preside del liceo scientifico statale di Penne, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal sig. Guido Nobilio la somma di L. 700.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato «Anna Maria Nobilio».

(8737)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1968, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 397, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Mario Arcidiacono avverso la decisione adottata il 30 giugno 1965 dalla commissione dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Livorno in materia di mancata inclusione nella graduatoria degli aspiranti abilitati all'insegnamento di ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici di quella provincia per l'anno scolastico 1965-1966.

(8872)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 66168 del 29 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1968, registro n. 65, foglio n. 117, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante di ruolo di educazione fisica Ligios Mario avverso il decreto del provveditore agli studi di Terni del 31 marzo 1967 che ha riconosciuto al predetto insegnante — per il periodo pre-ruolo — quattro anni agli effetti della progressione economica.

(8895)

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 353, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Tarantino Pellegrino avverso la negata retrodatazione della nomina in ruolo al 1° ottobre 1939, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1968, registro n. 64 Pubblica istruzione, foglio n. 396, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Giuseppe Salvatori, avverso la decisione 16 gennaio 1962, n. 23959, della commissione dei ricorsi istituita presso il Provveditorato agli studi di Frosinone, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(8873)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione «263-AL»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Aviotti Emanuele, con sede in Valenza Po (Alessandria), via C. Alberto n. 2, ha denunciato lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione «263-AL», a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(8725)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 2049, del 1° giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1968 registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 1, è stato respinto, perchè infondanto, il ricorso straordinario proposto, in data 31 agosto 1966, dal sig. Carrieri Luigi, avverso il decreto n. 7520, 1° luglio 1966, del sindaco di Ferrara che revocava, annullandolo perchè illegittimo, il proprio provvedimento numero 19763/6964, in data 20 agosto 1965, che concedeva al sig. Carrieri l'uso di un passo carraio.

(8848)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori dei carabinieri ed ai marescialli in servizio permanente dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti nell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo:

a) concorso per dieci posti, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 32° anno di età alla data del 31 dicembre 1968;

b) concorso, per cinque posti, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che non vengano a superare il 40° anno di età alla data del 31 dicembre 1968.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detti limiti massimi di età.

I posti eventualmente non ricoperti nel concorso riservato agli ufficiali di complemento saranno devoluti in aumento a quello riservato ai marescialli in s. p. e viceversa.

Art. 2.

Tutti i concorrenti debbono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente ed avere statura non inferiore a mt. 1,68 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 8.

I sottotenenti di complemento che aspirano al concorso di cui alla lett. *a*) devono avere ultimato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, il servizio di prima nomina.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato n. 3 al presente decreto, sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito). Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al comando di distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od Ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalato al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo articolo 12.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale egli dipende.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo un certificato in carta bollata, attestante il titolo di studio conseguito e la votazione riportata nelle singole materie, nonchè tutti quei documenti relativi a titoli di studio (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili ai fini della valutazione delle qualità militari e professionali da essi possedute.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 5.

I comandi competenti a ricevere le domande, con dichiarazione in calce e mediante bollo d'ufficio, debbono indicare la data di presentazione delle domande stesse trasmettendole subito al comando generale dell'Arma dei carabinieri, corredata dei seguenti documenti:

a) libretto personale e, per i marescialli, cartella personale;

b) copia dello stato di servizio e, per i marescialli, del foglio matricolare;

c) una dichiarazione di completezza del libretto o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) e dai sottufficiali in servizio permanente.

Della suddetta trasmissione di documenti dovrà essere data notizia, per conoscenza, al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª divisione reclutamento).

Art. 6.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dai concorsi gli aspiranti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, per difetto dei necessari requisiti.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami, i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 8.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati, seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Per i concorrenti residenti all'estero, le Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità del comando militare stesso (presidente) e da due ufficiali superiori medici in dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Nei confronti dei marescialli giudicati fisicamente idonei, si dovrà procedere agli accertamenti psico-attitudinali, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale dei carabinieri in s. p.

Art. 9.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione delle rispettive commissioni giudicatrici.

Ciascuna commissione sarà così composta:

da un generale di brigata o di divisione in s. p. nell'Arma dei carabinieri, presidente;

da quattro ufficiali in s. p. dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due ufficiali dell'Arma dei carabinieri in s. p. di grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva del Ministero della difesa, di qualifica non superiore a direttore di sezione; segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

Per la valutazione dei titoli è assegnato un massimo di 20 punti ripartiti come segue:

a) 10 punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato, da valutare in base alla documentazione caratteristica;

b) 5 punti per il titolo di studio;

c) 5 punti per eventuali altri titoli e benemerenze.

Non saranno ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che la valutazione dei titoli di cui alla lettera *a*) del presente articolo abbiano riportato una votazione inferiore a 6/10.

Art .11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte: l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascun concorso, sono riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successiva determinazione e che verranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata. Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale devono avere riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il 15° giorno dalla data di tale prova i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* su carta bollata rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il modello 69-*ter* su carta bollata rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 13.

Le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei saranno formate dalle rispettive commissioni giudicatrici in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, nella media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel voto riportato nell'esame orale.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 12.

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Giornale ufficiale.

Gli idonei che nelle rispettive graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e frequenteranno appositi corsi della durata di un anno, superati i quali conseguiranno la nomina a sottotenente dell'Arma dei carabinieri in s.p.e. con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione delle graduatorie dei rispettivi corsi e con

anzianità relativa secondo l'ordine delle graduatorie stesse, con l'avvertenza che i provenienti dagli ufficiali di complemento precederanno i provenienti dai marescialli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 198
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 248

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
per i concorrenti provenienti dagli ufficiali di complemento

Prove scritte

1. Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche trattate nei corsi di scuole medie superiori.
2. Tema di cultura tecnico-professionale sul servizio d'istituto o sul diritto penale su argomenti indicati nelle tesi delle prove orali delle rispettive materie.
Durata di ciascuna prova scritta: 8 ore.

Prova orale

Durata: non superiore a 45 minuti.
L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: tattica, organica e logistica, mezzi di trasmissione, automobilismo, regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale:

a) tattica:

1a Tesi: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie Armi e specialità;
2a Tesi: concetti fondamentali su: esplorazione, ricurezza;
3a Tesi: concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;
4a Tesi: compiti e criteri d'impego del battaglione carabinieri;

b) organica e logistica:

1a Tesi: il comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici;
2 Tesi: composizione organica della XI brigata meccanizzata e dipendenti reparti;
3a Tesi: i servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare;

c) mezzi di trasmissione:

1a Tesi: caratteristiche, criteri d'impiego ed organizzazione delle trasmissioni;
2a Tesi: le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri;

d) automobilismo:

1a Tesi: nozioni di automobilismo: generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione, elementi caratteristici; organi principali;
2a Tesi: organi per la trasmissione del motore; organi di direzione di frenatura; sospensione; ruote; gommatura; la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; carburanti e lubrificanti; liquidi per freni; olii per ammortizzatori, anticongelanti; caratteristiche principali; mezzi per la conservazione ed il trasporto di combustibili liquidi;

e) regolamento organico per l'Arma dei carabinieri:

1a Tesi: istituzioni e prerogative; relazioni con le autorità civili e militari;
2a Tesi: ordinamento dell'Arma dei carabinieri;
3a Tesi: attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali;

f) regolamento generale per l'Arma dei carabinieri;

1a Tesi: premessa al regolamento generale; ordinamento del servizio istituzionale; compiti del comandante di tenenza;
2a Tesi: organizzazione operativa dell'Arma;
3a Tesi: accertamenti dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;
4a Tesi: azione di comando e governo disciplinare dell'Arma;

g) diritto costituzionale:

1a Tesi: gli organi costituzionali della Repubblica italiana, il Parlamento; il Capo dello Stato; il Governo, la Magistratura; la Corte costituzionale;
2a Tesi: l'amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi, consultivi e di controllo;
3a Tesi: la regione, la provincia e il comune; loro elementi costitutivi, organi e funzioni;

h) diritto penale:

1a Tesi: il reato; nozioni di delitto e contravvenzioni; l'imputabilità; elementi essenziali del reato; il dolo, la colpa; la preterintenzionalità;
2a Tesi: il tentativo; le pene; causa di estinzione del reato e delle pene;
3a Tesi: cenni sulle principali leggi speciali (circolazione strada; caccia, pesca);

i) procedura penale:

1a Tesi: la polizia giudiziaria; organi e funzioni;
2a Tesi: la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; la ricerca dei colpevoli;
3a Tesi: l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria, arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: GUI

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
per i concorrenti provenienti dai marescialli dei carabinieri in servizio permanente

PROVE SCRITTE

1. Tema di cultura generale su argomenti di carattere storico-politico-geografico-militare di attualità.
2. Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti enunciati nelle tesi delle prove orali di tecnica professionale o di diritto penale.
Durata di ciascuna prova scritta: 8 ore.

Prova orale

Durata non superiore a 45 minuti.
L'esame verterà su una testi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: tattica; organica e logistica, mezzi di trasmissione; automobilismo, regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, regolamento generale per l'Arma dei carabinieri. Diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale:

a) tattica:

1a Tesi: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie Armi e specialità;
2a Tesi: concetti fondamentali su: esplorazione, sicurezza;
3a Tesi: concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;
4a Tesi: compiti e criteri d'impiego del battaglione carabinieri;

b) organica e logistica:

1a Tesi: il comnado dell'Esercito e degli organi centrali e periferici;
2a Tesi: composizione organica della XI brigata meccanizzata e dipendenti reparti;
3a Tesi: i servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare;

c) mezzi di trasmissione:

1a Tesi: caratteristiche, criteri d'impiego ed organizzazione delle trasmissioni;
2a Tesi: le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri;

d) automobilismo:

1a Tesi: nozioni di automobilismo; generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione; elementi caratteristici; organi principali;
2a Tesi: organi per la trasmissione del moto; organi di direzione, di frenatura; sospensione; ruote, gommatura; la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento; carburanti e lubrificanti; liquidi per freni, olii per ammortizzatori, anticongelanti; caratteristiche principali; mezzi per la conservazione ed il trasporto dei combustibili liquidi;

e) regolamento organico per l'Arma dei carabinieri:

1ª Tesi: istituzioni e prerogative; relazioni con le autorità civili e militari;

2ª Tesi: ordinamento dell'Arma dei carabinieri;

3ª Tesi: attribuzione degli ufficiali e sottufficiali;

f) regolamento generale per l'Arma dei carabinieri;

1ª Tesi: premessa al regolamento generale; ordinamento del servizio istituzionale: compiti del comandante di tenenza;

2ª Tesi: organizzazione operativa dell'Arma;

3ª Tesi: accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;

4ª Tesi: azione di comando e governo disciplinare dell'Arma;

g) diritto costituzionale:

1ª Tesi: gli organi costituzionali della Repubblica italiana; il Parlamento; il Capo dello Stato; il Governo; la Magistratura; la Corte costituzionale;

2ª Tesi: l'Amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi, conclusivi e di controllo;

3ª Tesi: la Regione, la Provincia e il Comune: loro elementi costitutivi, organi e funzioni;

h) diritto penale:

1ª Tesi: il reato; nozioni di delitto e contravvenzioni; l'imputabilità; elementi essenziali del reato; il dolo, la colpa; la preterintenzionalità;

2ª Tesi: il tentativo; le pene; causa di estinzione del reato e delle pene;

i) procedura penale:

1ª Tesi: la polizia giudiziaria; organi e funzioni;

2ª Tesi: la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; la ricerca dei colpevoli;

3ª Tesi: l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria, arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: Gui

ALLEGATO N. 3

MODELLO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Divisione reclutamento - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in (1) . . . . (prov. di . . . .) via . . n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di . sottotenenti in s.p. nell'Arma dei carabinieri (riservato (2) agli ufficiali di complemento) di cui al decreto ministeriale in data .

A tale uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (prov. di . . . .) il .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicare i motivi);

(4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i precedenti penali eventualmente penedenti);

5) è in possesso del titolo di studio . . . .,

6) grado, arma, distretto o Corpo di appartenenza;

7) indirizzo (3)

8) stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (4);

9) indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dall'art. 12 del bando.

Il sottoscritto allega il certificato di studio attestante la votazione riportata nelle singole materie (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 3 del bando).

Data . . . .

Firma (5) . . . .

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'Ente militare ove prestano servizio.

(2) Oppure ai marescialli in servizio permanente.

(3) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(4) Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(5) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

(8164)

Concorso per il reclutamento di cinque tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista a legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento di cinque tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali ai quali ritenesse di non poter conferire il trasferimento nel servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, per difetto dei necessari requisiti.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito). Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire al Comando del corpo od ente al quale il concorrente è in forza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) stato civile. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) residenza della famiglia di origine ed, eventualmente, di quella della moglie;

e) recapito. Ogni variazione relativa al recapito dovrà essere direttamente e nel modo più celere, segnalata al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

f) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 10.

Alla domanda, oltre a quei documenti che il candidato ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera *c*)

dell'art. 9 del presente bando, e per la menzionata applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 10, dovrà essere allegato uno dei sottonotati titoli di studio (certificato con votazioni):

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri, ovvero diploma di abilitazione magistrale.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore (laurea) nono dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal presente articolo.

La data di presentazione della domanda risulta da dichiarazione del comandante del Corpo o ente presso il quale il concorrente è in forza.

Norme cui dovranno attenersi le autorità riceventi

Art. 4.

Le autorità militari competenti a ricevere le domande:

non daranno corso alle domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;

faranno risultare, con dichiarazione da riportarsi in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa debitamente documentata, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno da documentazione con:

a) libretto personale aggiornato con un documento caratteristico che si riferisca al periodo di servizio la cui data terminale coincida con quella di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) una dichiarazione di completezza del libretto personale rilasciata dall'ufficiale interessato;

c) copia dello stato di servizio aggiornato.

In luogo del libretto personale o della copia dello stato di servizio possono essere prodotte copie fotografiche dei documenti stessi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risultino, in modo evidente, i particolari requisiti fisici e l'attuale effettivo possesso della idoneità dell'aspirante al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'istruzione; copia del foglio di trasmissione sarà, a cura delle autorità militari stesse, inviato per conoscenza, con le completa generalità dell'aspirante al concorso, al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

Il predetto comando generale provvederà a far assumere le informazioni di rito allegandole in originale alle documentate domande che trasmetterà al Ministero per le decisioni definitive.

Art. 5.

I competenti comandi di Corpo, appena saranno venuti in possesso delle domande di ammissione al concorso, segnaleranno con lettera, direttamente al comando generale dell'Arma dei carabinieri, l'avvenuta presentazione, comunicando tutti i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 3 e di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 9, al fine di rendere possibile l'immediato inizio della pocedura per l'istruttoria delle pratiche.

Disporranno, quindi, che gli aspiranti siano subito avviati agli ospedali militari indicati nel successivo art. 6 per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo di residenza, nonchè presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna, Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione medica di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari e da due ulfficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

La commissione medica accerterà, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di robusta costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da imperfezioni dai vari organi ed apparati (specialmente in rapporto alle doti di resistenza fisica) e diano in complesso pieno affidamento per poter bene disimpegnare lo speciale servizio dell'Arma in pace e in guerra.

La commissione sanitaria dovrà, inoltre, accertare che i candidati:

1) siano di statura non inferiore a mt. 1,68;

2) abbiano « visus » pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) miopia ed ipermetropia: 4 D. in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 4 D. in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 4 D. quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico;

3) percepiscano la voce ordinaria di conversazione ad otto o più metri da un lato ed a più di cinque metri dall'altro (Voc — Au. m. 8 Au. = m. 5).

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti i candidati, l'esame radiografico del torace.

Dal verbale di visita medico-collegiale devono specificatamente risultare: la statura, il peso e il perimetro toracico di ogni candidato.

Il giudizio sarà comunicato all'interessato seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al comando generale dell'Arma dei carabinieri

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al comando interessato.

Le commissioni (di prima istanza e di appello) eseguiti tutti gli esami prescritti, dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla idoneità, o meno del candidato, al servizio in pace e in guerra, quale tenente dei carabinieri in servizio permanente essendo esclusa la pronuncia di giudizio sospensivo.

I concorenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il comando generale dell'Arma dei carabinieri trasmetterà al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 7.

Gli aspiranti riconosciuti fisicamente idonei verranno sottoposti al centro di psicologia applicata per l'Arma dei carabinieri, agli accertamenti psico-attitudinali per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento del particolare servizio d'istituto.

I concorrenti dichiarati non idonei in sede di tali accertamenti, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il comando generale dell'Arma dei carabinieri trasmetterà al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) la documentazione psico-tecnica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero alla data stabilita all'ente presso il quale sono stati invitati per essere sottoposti ai predetti accertamenti, saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Norme concernenti la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la graduatoria

Art. 8.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato è fatta da apposita commissione da nominarsi con successivo decreto ministeriale, che sarà così composta:

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;

quattro ufficiali superiori, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, membri;

un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

I titoli da valutare che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) titoli riferentisi alle qualità professionali, militari e psico-attitudinali per il particolare servizio d'istituto;

c) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

60 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

20 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

Ogni componente della commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatoria di merito, sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9.

Da tale graduatoria saranno esclusi coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I documenti che danno diritto all'applicazione del suddetto art. 1 sono i seguenti:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il modello 69-*ter* su carta bollata rilasciata a nome del padre del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 11.

I tenenti in servizio permanente vincitori del concorso, dovranno frequentare apposito corso tecnico-professionale presso la scuola di applicazione dei carabinieri e, se dichiarati idonei negli esami finali, conseguiranno il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumeranno nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di trasferimento; l'anzianità relativa sarà determinata dall'anzianità nell'Arma di provenienza e a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 12.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa e in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui al precedente articolo 11 potranno essere ritransitati nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1968
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 245.

(8165)

Concorso per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, concernente norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

Art. 2

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente, sia del ruolo normale che del ruolo speciale unico e di complemento nonchè i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo di qualsiasi Arma o Servizio, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e che alla data del 31 dicembre 1968 non abbiano superato il 32° anno di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età.

I candidati dovranno inoltre essere riconosciuti in possesso della idoneità fisico-psico-attitudinali al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente. La statura minima richiesta è di m. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito). Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al comando di distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi, durante l'espletamento del concorso, dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) e al comando del Corpo od Ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) e al comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata di un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o della competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo od Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente università su carta bollata dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari nonché il voto finale conseguito nell'esame di laurea (in medicina e chirurgia);

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso redatta su carta bollata. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, su carta bollata, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina nel ruolo del servizio permanente quale tenente del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici - Per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio e dislocato il oCrpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione di cui sopra, sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le Ambasciate, Legazioni o Consolati generali equiparati a Legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno praticate da apposite commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità del comando militare stesso (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico legale.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice che sarà composta:

dal generale medico, capo del servizio di sanità dell'Esercito, presidente;

da quattro ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, due dei quali liberi docenti, membri;

da due ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello dei quali uno libero docente, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni membro disporrà di 30 punti.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non avranno riportato una valutazione di almeno 18/30.

Ogni componente la commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratiche) ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro, per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli, il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneitàal concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30 perderanno il diritto a sostenere le altre.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica;

b) prova orale pratica di semeiotica e clinica medica;

c) prova orale e prova pratica di semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;

d) prova orale di igiene con applicazione alle collettività militari.

In ciascuna delle due prove pratiche di clinica e semeiotica medica e chirurgica, il candidato su di un ammalato designato dalla commissione, esporrà e discuterà il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e quelle ricerche di laboratorio adatte nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico indicando per esse il rispettivo significato semeiologico.

I candidati debbono dar prova della loro capacità tecnica nel rilievo dei sintomi, delle conoscenze sul valore diagnostico dei dati semeiologici rilevati, della loro cultura in fisiologia e patologia in rapporto alle esigenze della pratica professionale ed infine della loro maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche.

Nella prova di chirurgia, il candidato dovrà dimostrare anche la sua capacità nella confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso d'urgenza.

Verranno altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato verrà particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre per ciò che si riferisce alla tecnica operativa le interrogazioni saranno limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quelle di pronto soccorso.

I punti ottenuti dal candidato nella prova pratica di clinica medica ed in quella di clinica chirurgica formeranno media, in un unico voto espresso in trentesimi, con quelli ottenuti nella corrispondente prova orale.

La prova scritta avrà luogo in Roma nel giorno che sarà fissato con successiva determinazione e che verrà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove orali e quelle pratiche si svolgeranno anch'esse in Roma presso l'Ospedale militare Celio.

I candidati che qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove pratiche ed orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito), entro il 15° giorno dalla data di tali prove, i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dell'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter* su carta bollata rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 12.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito), a far pervenire direttamente entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificato di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali in s.p. ed i candidati che siano impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Giornale ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente nel servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, nell'ordine di graduatoria.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente medico in s.p. sarà corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato in graduatoria.

Dopo la nomina gli ufficiali di cui sopra frequenteranno il corso applicativo previsto della tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, presso la Scuola di sanità militare di Firenze, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso econ anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il predetto corso saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del servizio sanitario, qualora non avessero ancora completato gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

All'atto della nomina i vincitori del concorso per tenente medico in servizio permanente dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: GUI.

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968,
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 123

ALLEGATO N. 1
(articolo 3 del bando)

Modulo di domanda in carta legale

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - Sezione 2ª - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) appartenente al (distretto militare o Corpo . . . .) residente a (1) . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente

in servizio permanente del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici di cui al decreto ministeriale . . . pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* . . del . .

All'uopo dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di trovarsi nella seguente posizione militare (5);

Allego i seguenti documenti (6):

. . . . . . addì . . . . . .

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

---

(1) Luogo di residenza Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Se ammogliato generalità della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'arma ed il Corpo di appartenenza.

(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(8166)

Concorso per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di quindici tenenti del servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di quindici tenenti del servizio veterinario dell'Esercito.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale e del ruolo speciale unico e di complemento nonchè i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo di qualsiasi Arma o Servizio, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario e che alla data del 31 dicembre 1968 non abbiano superato il 32° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite di età.

I candidati dovranno inoltre essere riconosciuti in possesso della idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio militare quale ufficiale in ufficiale in servizio permanente.

La statura minima richiesta è di mt. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 al presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito). Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al comando di distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, arma e servizio, distretto e Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso, dovrà essere direttamente e nel modo più celere segnalata al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al Comando del corpo o ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

stato civile, con generalità complete, se coniugato della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) ed al comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda;

L'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o della competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero). Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o ente presso il quale il concorrente è in forza.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente università, in carta bollata, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonché il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina veterinaria;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta su carta bollata. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, su carta bollata, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina nel ruolo del servizio permanente quale tenente del servizio veterinario, per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui ter-

ritorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza nonché presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano. Verona. Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione sarà costituita da un ufficiale superiore medico in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante, e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei comandi militari territoriali e composta del direttore di sanità del comando militare stesso (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice che sarà composta:

dal maggior generale veterinario ispettore del servizio veterinario militare, presidente;

da quattro ufficiali veterinari in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due ufficiali veterinari in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

da un funzionario civile della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della difesa di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 30 punti.

Non saranno ammessi alla prova di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici o di carriera, non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratiche), ed ai candidati sarà assegnato, come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in trentesimi, dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli, il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5; il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli e il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato, in ciascuna prova di esame, una votazione non inferiore ai 18/30 e, come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore ai 18/30 perderanno il diritto a sostenere le altre.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) Prova scritta sulle seguenti materie:

malattie infettive ed infestive degli equini e dei cani, zoonosi, igiene (azione dei fattori ambientali); igiene dei ricoveri, dell'alimentazione, del lavoro;

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento saranno osservate le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

b) Prova orale sulle seguenti materie:

igiene, polizia veterinaria, vigilanza sanitaria delle carni, leggi e regolamenti riguardanti l'esercizio professionale.

c) Prova pratica di semeiotica e clinica medica;

d) Prova pratica di semeiotica e clinica chirurgica.

Le prove pratiche si svolgeranno su equini designati dalla commissione. In ciascuna delle due prove il candidato, formulata la diagnosi e la prognosi, riferirà su quanto osservato e risponderà alle domande che la commissione riterrà rivolgergli per ciascun caso esaminato.

I candidati che qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove pratiche dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il 15° giorno dalla data di tali prove, i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti di guerra e della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* su carta bollata rilasciata a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter* in carta bollata rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale ha contratto l'invalidità.

Art. 12.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente articolo 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certicato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali in s.p. ed i candidati che siano impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo del servizio veterinario dell'Esercito nell'ordine di graduatoria.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente veterinario s.p. sarà corrispondente a quella di approvazione nella graduatoria finale del concorso, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato in graduatoria.

Dopo la nomina gli ufficiali di cui sopra frequenteranno presso la scuola del servizio veterinario di Pinerolo il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Al termine del predetto corso l'anzianità relativa sarà nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del Servizio veterinario qualora non avessero ancora completato gli obblighi leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

All'atto della nomina i vincitori del concorso per tenente veterinario in servizio permanente dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti addì 27 luglio 1968, Registro n. 22 Difesa, foglio n. 244

ALLEGATO N. 1

Modello della domanda d'ammissione al concorso

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Divisione reclutamento - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in (1) . . prov. di . . . . .) via . . n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di quindici tenenti in s. p. del servizio veterinario dell'Esercito, di cui al decreto ministeriale in data .

A tale uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicare i motivi);

(4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i precedenti penali eventualmente pendenti);

5) è in posesso del titolo di studio . . . .;

6) grado, arma, distretto o Corpo di appartenenza;

7) indirizzo (2);

8) stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (4);

9) indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dall'art. 11 del bando.

Il sottoscritto allega il certificato di studio attestante la votazione riportata nelle singole materie (ed eventuali altri titoli di cui all'articolo 3 del bando).

Data . . . .

Firma (4) . . . .

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'ente militare ove prestano servizio.

(2) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(3) Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(4) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio e dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

(8167)

Concorsi per il reclutamento di ventisei sottotenenti in servizio permanente effettivo nei servizi: automobilistico, commissariato (ruolo sussistenza), amministrazione, riservati agli ufficiali inferiori di complemento, ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei sottotenenti in servizio permanente nei sottoindicati servizi:

a) concorso per sei posti nel servizio automobilistico riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo, che alla data del 31 dicembre 1968, non abbiano superato il 32° anno di età;

b) concorso per quattro posti nel servizio automobilistico, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1968 non abbiano superato il 40° anno di età;

c) concorso per quattro posti nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo che alla data del 31 dicembre 1968 non abbiano superato il 32° anno di età;

d) concorso per due posti nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1968 non abbiano superato il 40° anno di età;

e) concorso per sei posti nel servizio di amministrazione riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, che alla data del 31 dicembre 1968 non abbiano superato il 32° anno di età;

f) concorso per quattro posti nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente che alla data del 31 dicembre 1968, non abbiano superato il 40° anno di età.

In ciascuno dei predetti servizi, i posti eventualmente non ricoperti nel concorso riservato agli ufficiali di complemento saranno devoluti in aumento a quello riservato ai sottufficiali in servizio permanente e viceversa.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detti limiti massimi di età.

Art. 2.

Tutti i concorrenti debbono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente ed avere statura non inferiore a mt. 1,62 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 8.

I sottotenenti di complemento che aspirano ai concorsi di cui alle lettere *a*), *c*), *e*) del precedente articolo devono avere ultimato, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il servizio di prima nomina.

I sergenti maggiori aspiranti ai concorsi di cui alle lettere *b*), *d*) ed *f*) del precedente articolo devono essere in possesso di diploma di licenza di istituto medio di 2° grado.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato n. 2 al presente decreto, sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito). Esse dovranno essere presentate e fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il concorso cui intende partecipare;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, arma (o servizi) e distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte, ed indirizzo della sua famiglia d'origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso deve essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

L'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del corpo od ente dal quale egli dipende.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno altresì presentare alle autorità di cui allo stesso articolo, un certificato in carta bollata, attestante il titolo di studio conseguito e la votazione riportata nelle singole materie, nonchè tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili ai fini della valutazione delle qualità militari e professionali da essi possedute.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere predetti entro la stessa data.

Art. 5.

I comandi competenti a ricevere la domanda, con dichiarazione in calce e mediante bollo d'ufficio, debbono indicare la data di presentazione delle domande stesse trasmettendole subito al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale e, per i sottufficiali, cartella personale;

b) copie dello stato di servizio e, per i sottufficiali, del foglio matricolare;

c) una dichiarazione di completezza del libretto o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) e dai sottufficiali in servizio permanente.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dai concorsi gli aspiranti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina ad ufficiale in servizio permanente per difetto dei necessari requisiti.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografie, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medicocollegiale presso l'ospedale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere sulbalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari, e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le Ambasciate, Legazioni e Consolati generali equiparati a Legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità del comando militare stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale della sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale

Art. 9.

Per ciascun concorso, di cui al precedente art. 1, sarà costituita una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

da un ufficiale generale in servizio permanente del servizio per cui il concorso è indetto, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente del predetto servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due ufficiali in servizio permanente del predetto servizio di grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

da un funzionario civile di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

Per la valutazione dei titoli sarà assegnato un massimo di 20 punti, ripartiti come segue:

a) 14 punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato, da valutare in base alla documentazione caratteristica;

b) 4 punti per il titolo di studio;

c) 2 punti per eventuali altri titoli e benemerenze.

Non saranno ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che nella valutazione dei titoli di cui alla lettera *a*) del presente articolo abbiano riportato una votazione inferiore a 10/20.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;

b) una prova orale sulle materie tecnico-professionali proprie del servizio per cui il candidato concorre.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascun servizio sono riportati negli allegati al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo in Roma nel giorno che sarà fissato con successiva determinazione e che verrà comunicato agli interessati con lettera raccomandata.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato una votazione di almeno 12/20 nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

I candidati che qualunque sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il 15° giorno dalla data di tale prova i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta bollata, rilasciata a nome del padre del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

Art. 13.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli nella prova scritta e nell'esame orale.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di scadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) limitatamente ai sergenti maggiori, diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Giornale ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente nell'ordine della graduatoria con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Tale anzianità non potrà, però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali nello stesso ruolo e nello stesso anno solare con le norme della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1968
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 247

Allegato n. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del servizio automobilistico

Prova scritta

La prova consisterà nello svolgimento di un tema su:

argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale;

uno o più brevi problemi tecnico-topografici (ad es.: rettifiche e/o profili di itinerari, calcoli di pendenze ecc.).

Tempo a disposizione: 8 ore.

Prova orale

La prova orale avrà una durata massima di 40 minuti. Ai concorrenti verrà rivolta almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previsto dal programma.

I Gruppo
Arte militare

Tattica:

1. Lineamenti delle operazioni delle forze terrestri e delle forme che esse assumono.

2. Caratteristiche e lineamenti essenziali della battaglia difensiva e della battaglia offensiva.

3. Cenni su caratteristiche, compiti, mezzi e procedimenti di azione delle varie armi e specialità.

4. Cenni sulla cooperazione aero-terrestre.

Organica:

5. Definizione e compiti dell'organica.
L'ordinamento dell'Esercito.
La circoscrizione militare territoriale.

6. L'addestramento: i cicli di istruzione.

7. Struttura delle GG.UU. elementari.
Cenni su raggruppamenti e gruppi tattici.

8. Struttura organica delle unità del servizio automobilistico.

Logistica:

9. Compiti della logistica. Le funzioni logistiche.
Lineamenti dell'organizzazione logistica di campagna.
Riflessi in campo logistico, dell'impiego delle armi nucleari.
Le scorte e le dotazioni.

10. Cenni sull'organizzazione ed il funzionamento degli organi dei servizi di campagna nell'ambito delle GG.UU elementari e delle minori unità.

11. Il servizio della motorizzazione: caratteristiche, compiti, organi e loro funzionamento nell'ambito delle GG.UU. elementari e delle minori unità.

12. Lo stazionamento: forme ed elementi fondamentali.
Il movimento per via ordinaria su automezzi; lineamenti della organizzazione del movimento. Cenni sugli organi della direzione della circolazione.
Cenno sui compiti, struttura e funzionamento del battaglione movieri.

II Gruppo

Teoria, motori, organi dell'autotelaio, trazione meccanica

Teoria motori:

1. Motori e carburazione ad accensione per scintilla.
Organi ed elementi caratteristici. Ciclo teorico e pratico.
Lavoro, potenza, rendimento. Curve caratteristiche. Diagramma della distribuzione.

2. Alimentazione del carburatore e carburazione. Rendimento volumetrico.

Combustione. Difetti di carburazione.

3. L'accensione: sistemi ed organi. Accumulatori elettrici.
Equipaggiamento elettrico.

4. La lubrificazione.
Il raffreddamento.

5. Motori ad accensione spontanea per compressione. Differenze rispetto al motore a carburazione ad accensione per scintilla.

6. Motori a due tempi. Differenze rispetto a quelli a quattro tempi.
Cenni sul motore Wankel a stantuffo rotante.

Organi dell'autotelaio:

7. L'autotelaio. Organi per la trasmissione del moto. Giunto ed innesto a frizione. Vari tipi.

8. Il cambio di velocità. Vari tipi. Ingranaggi. Gruppo di rinvio.
Cenni sui cuscinetti.
Alberi di trasmissione. Giunti: vari tipi.
Gruppo di riduzione. Differenziale. Semiassi. Ponte. Ruote e cerchi.

9. La direzione: organi e funzionamento.

10. La frenatura. Vari tipi di freni.

11. La sospensione. Molle. Ammortizzatori.
Le carrozzerie: cenni sui vari tipi.

Trazione meccanica:

12. Resistenze che si oppongono al moto degli autoveicoli.
Potenza necessaria per vincere le resistenze al moto.
Marcia in terreno vario.

13. Le prestazioni di un autoveicolo. Lettura del diagramma delle prestazioni.
Peso rimorchiabile.

14. Tempo di frenatura e distanza di arresto.
Cenni sulle resistenze al moto dei veicoli cingolati e sul loro movimento.

III Gruppo

Materie di consumo - Tecnologia

1. Benzina e gasolio: produzione e caratteristiche. Combustibili succedanei.
Mezzi per la conservazione ed il trasporto.

2. Lubrificanti: produzione e caratteristiche.

3. Pneumatici. Copertura e camere d'aria. Misure delle coperture.

4. Liquidi per freni idraulici e per ammortizzatori.
Anticongelanti.
Mezzi antincendio.

Tecnologia:

5. Nozioni sui metalli e sulle leghe metalliche. Proprietà.

6. Lega ferro-carbonio. Gli acciai. Le ghise. Produzione.

7. Trattamenti termici degli acciai.
Acciai speciali e loro caratteristiche.

8. Lavorazione a caldo dei metalli.

9. Cenni sulla lavorazione a freddo (a mano ed a macchina) dei metalli.

10. Nozioni sui legnami e sulle vernici.

11. Principali metalli e leghe impiegati nella fabbricazione dei veicoli.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
per gli aspiranti alla nomina a sottotenente
del servizio di commissariato - ruolo sussistenza

Prova scritta

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.
Tempo a disposizione: 8 ore.

Prova orale

La prova orale avrà una durata massima di 40 minuti. Ai concorrenti verrà rivolta almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previste dal programma.

I Gruppo

Arte militare

Tattica:

1. Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.

2. Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.

3. Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.

Organica:

4. Ordinamento dell'Esercito. Circoscrizione militare territoriale.

5. Struttura della Divisione di fanteria e corazzata, della Brigata di fanteria corazzata e alpina.

6. Cenni sulla costituzione dei reggimenti.

7. Composizione schematica dei battaglioni (o gruppi).

Logistica:

8. Compiti della logistica i servizi della brigata alpina e nelle minori unità. I servizi di guerra con particolare riguardo alla Divisione di fanteria e Divisione corazzata.

9. Lo stazionamento: vari sistemi e loro caratteristiche.
Marce. Movimenti motorizzati.

10. Autotrasporti. Organizzazione stradale e disciplina del movimento nel quadro divisionale.

II Gruppo

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

1. Organizzazione amministrativa dello Stato: organi centrali attivi, consultivi e di controllo; organi amministrativi locali.

2. Il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Nozioni sui contratti dello Stato: sistemi di gare, capitolati, stipulazione, approvazione, registrazione ed esecuzione dei contratti. Cauzioni.

4. Nozioni sulla finanza pubblica e sull'organizzazione finanziaria dello Stato

5. L'anno finanziario. Bilancio di previsione e rendiconto generale dello Stato. Entrate e spese.

6. Servizio del Tesoro. Operazioni di tesoreria e di portafoglio. Gli agenti che maneggiano valori dello Stato. Garanzie e controlli dell'Amministrazione; cauzioni, verifiche, rendiconti.
Amministrazione e contabilità militare:
7. Scopi ed organizzazione dell'amministrazione militare. Organi centrali e periferici. Le funzioni amministrative decentrate.
8. Organizzazione amministrativa dei Corpi. Le cariche amministrative: rispettive funzioni e responsabilità.
9. Gestione in contanti. Previsione spese. Somministrazione custodia e movimenti dei fondi. Fondo scorta. Verifiche di cassa e passaggi di gestione. Scritture e resa dei conti.
10. Assegni e competenze degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.
11. Gestione in materia. Distinzione dei materiali. Conservazione e movimento dei materiali. Documenti contabili. Verifiche e cambi di gestione. Resa dei conti.
12. Manutenzione e riparazione oggetti di vestiario equipaggiamento, servizio generale e cucina.
13. Contabilità dei reparti. Amministrazione e contabilità dei distaccamenti. Il servizio di matricola presso i Corpi.
14. Funzioni amministrative e contabili delle direzioni e delle sezioni distaccate di commissariato.

III GRUPPO

Servizio di commissariato in pace e in guerra

Servizio di commissariato in pace:
1. Ordinamento del Servizio di commissariato. Attribuzioni e dipendenze degli organi direttivi ed esecutivi.
2. Attuale organizzazione dei servizi di commissariato in territorio e relativi sistemi di gestione.
Condizioni generali e speciali d'oneri. Collaudi.
3. Funzionamento del servizio di vettovagliamento (pane, carne, viveri complementari), foraggi e combustibili in guarnigione e ai campi.
Viveri di riserva: provvista; conservazione e rotazione. Magazzini di vettovagliamento e frigoriferi, organizzazione, funzionamento e compiti.
4. Funzionamento del servizio vestiario-equipaggiamento.
Provvista e rifornimento materie prime e manufatti. Stabilimenti del vestiario: organizzazione, funzionamento e compiti.
5. Funzionamento del servizio casermaggio. Magazzini casermaggio. Manutenzione e conservazione dei materiali. Servizio economato.
6. Nozioni sulla contabilità in materia ed in contanti degli stabilimenti di commissariato.
Servizio di commissariato in guerra:
7. Gli organi del servizio di commissariato nelle GG.UU.: compiti e dipendenze. Difesa vicina delle unità e delle formazioni del servizio.
8. Vettovagliamento uomini e quadrupedi. Razione viveri da combattimento. Razioni viveri di riserva.
9. Il servizio vestiario-equipaggiamento. Il servizio materiali vari.
Il servizio vestiario, lavanderia e bagni.
10. Rifornimento da tergo e sfruttamento delle risorse locali. Sgomberi e recuperi dei materiali. Le dotazioni, le scorte ed il relativo scaglionamento.
11. Cenni sulle requisizioni in guerra e sulle prede belliche.
Tecnologia e merceologia:
12. Principi generali sull'alimentazione. Bilancio energetico. Razione alimentare umana. Razione viveri del soldato.
13. Frumento: principali varietà, caratteri, conservazione, avarie, frodi. Altri cereali utili per la panificazione.
14. Pulitura e macinazione del grano: sistemi e macchinari. Farina di grano; abburattamento, caratteri, conservazione, avarie, adulterazioni.
15. Pane: resa, caratteristiche, difetti, conservazioni. Macchinari ed attrezzature per la panificazione.
16. Caratteristiche della pasta alimentare e sua produzione.
17. Riso. Legumi. Ortaggi. Frutta. Generi di condimento. Formaggio. Caffè. Zucchero. Cacao. Vino e generi di conforto.
18. Carni. Caratteristiche delle carni bovine: conservazione, avarie. Carni congelate e refrigerate. Cenni sui frigoriferi. Generi di sostituzione della carne. Nozioni sui prodotti alimentari in conserva e loro preparazione.
19. Generalità sull'alimentazione dei quadrupedi. Razione foraggi e caratteristiche dei generi che la compongono. Nozioni sui combustibili solidi, liquidi, gassosi.
20. Nozioni sulle principali fibre tessili, sulle pelli e sui cuoiami.
21. Nozioni sulle attrezzature degli stabilimenti e sui mezzi mobili campali del servizio di commissariato.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

per gli aspiranti alla nomina a sottotenente del servizio di amministrazione

Prova scritta

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.
Tempo a disposizione: 8 ore.

Prova orale

La prova orale avrà una durata massima di 40 minuti. Ai concorrenti verrà rivolta almeno una interrogazione per ogni gruppo di materie previste dal programma.

I GRUPPO

Arte militare

Tattica:
1. Cenni sulle caratteristiche, mezzi d'azione e compiti delle varie armi.
2. Lineamenti del combattimento offensivo e difensivo nel quadro divisionale e nelle varie fasi.
3. Cenni sull'intervento dell'aviazione nel combattimento.
Organica:
4. Ordinamento dell'Esercito. Circoscrizione militare territoriale.
5. Struttura della divisione di fanteria e corazzata, della brigata di fanteria e alpina.
6. Cenni sulla costituzione dei reggimenti.
7. Composizione schematica dei battaglioni e gruppi.
Logistica:
8. Compiti della logistica: I servizi di guerra con particolare riguardo alla divisione di fanteria e divisione corazzata.
9. Cenni sui servizi nella brigata alpina e nelle minori unità.
10. Lo stazionamento.
11. Le marce, i movimenti motorizzati.

II GRUPPO

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

1. I beni dello Stato: beni del demanio pubblico - beni patrimoniali.
2. I contratti dello Stato: norme generali. I capitolati di oneri.
3. I procedimenti dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata.
4. Stipulazione e approvazione dei contratti. Il controllo di legittimità della Corte dei conti sui contratti. L'esecuzione dei contratti. I servizi in economia. Il collaudo dei lavori e delle forniture.
5. Anno ed esercizio finanziario. Il bilancio di previsione in generale. Caratteristiche dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
6. Le entrate: nozioni generali, fasi. Le spese: nozioni generali, fasi. Il rendiconto generale dello Stato.
7. L'organizzazione finanziaria dello Stato in generale. Vaglia del Tesoro. Servizio del portafoglio. Le contabilità speciali.
8. Conti amministrativi e conti giudiziali. I controlli. Le responsabilità degli agenti e funzionari dello Stato.
Amministrazione e contabilità militare:
9. L'amministrazione militare: compiti e caratteristiche.
10. Il decentramento dell'amministrazione militare.
11. Gli agenti dell'amministrazione militare: compiti e responsabilità.
12. Organizzazione e funzionamento amministrativo-contabile degli enti militari.
13. Le cariche e le funzioni amministrative dei Corpi.
14. Le Direzioni di amministrazione.
15. Organi di controllo interno ed esterno dell'amministrazione militare.
16. Procedimenti e scritture contabili dell'amministrazione militare.
17. Contratti e servizi ad economia.

18. Amministrazione e contabilità dei reparti e distaccamenti.
19. Gli assegni al personale dell'amministrazione militare.
20. Le operazioni di cassa
21. Il vettovagliamento. Le razioni. Le mense e gli spacci
22. Le spese generali dei Corpi.
23. Il vestiario. Il casermaggio. Gli alloggiamenti. I combustibili.
24. La matricola del personale.
25. Le gestioni dei materiali.
26. I quadrupedi: matricola - mantenimento.
27. Le pensioni: nozioni generali.
28. Enti speciali: Ufficio amministrazione personali militari vari. Legione carabinieri. Scuole militari. Ospedali e stabilimenti sanitari. Direzioni e stabilimenti di commissariato. Distretti militari. Stabilimenti militari di pena. Istituto geografico militare.
29. Il servizio di amministrazione in guerra. Organi: compiti e funzionamento.

III GRUPPO

Nozioni di diritto privato

1. Il diritto in generale. Diritto soggettivo ed oggettivo.
2. Fonti del diritto ed interpretazioni delle norme giuridiche.
3. La legge: iniziativa, approvazione, promulgazione e pubblicazione.
4. Decreti e regolamenti.
5. Le persone. Persone fisiche. Capacità giuridiche e di agire. Cause modificatrici delle capacità. Stato di cittadinanza. Domicilio e residenza. Morte presunta ed assenza.
6. Persone giuridiche: concetto, requisiti, categorie, capacità ed estensione.
7. Diritto di famiglia. Principi generali. Parentela e affinità. Matrimonio. Filiazione legittima e naturale. Alimenti. Patria potestà. Tutela, curatela. Adozione, Affiliazione.
8. Diritto ereditario: principi fondamentali. Accettazione e rinuncia della eredità. Successione legittima. Successione testamentaria. Il testamento.
9. Diritto delle obbligazioni: Concetto e specie. Fonti delle obbligazioni. Il contratto: concetti e requisiti.
10. Società e titoli di credito: principi generali. Vari tipi di società.
11. Nozioni generali sulla tutela dei diritti: trascrizione, azione surrogatoria, azione revocatoria. Ipoteca e pegno. Sequestro. Prescrizione e decadenza.

Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo

12. Fonti del diritto costituzionale.
13. Tipi e forme di Stato.
14. Forme di governo.
15. I poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario.
16. La Costituzione della Repubblica italiana.
17. La Corte costituzionale.
18. I sistemi elettorali.
19. Fonti del diritto amministrativo.
20. Concetto di pubblica amministrazione.
21. Ordinamento amministrativo dello Stato.
22. Amministrrazione attiva; consultiva e di controllo. Il Consiglio di Stato.
23. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Consiglio superiore della magistratura.
24. Atti amministrativi.
25. Cenni sulla giustizia amministrativa.

Nozioni di economia politica scienza delle finanze e statistica

Nozioni di economia politica:
26 Concetto ed oggetto.
27. Bisogni, beni, utilità, valore.
28. Cenni sulla produzione, la circolazione, la distribuzione, il consumo.
29. Politica economica di piano e programmazione economica.

Nozioni di scienza delle finanze:
30. Concetto e fonti.
31. I bisogni pubblici, le spese e le entrate pubbliche. Le partecipazioni statali.
32. Tasse ed imposte.

Nozioni di statistica:
33. Concetto, Metodo.
34. Rilevazione - Elaborazione - Esposizione - Interpretazione dei dati.
35. Organi del Servizio statistico militare.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: GUI

ALLEGATO n. 2
(articolo 3 del bando)

Modello della domanda di ammissione al concorso.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito
ROMA

Il sottoscritto . . . . residente (1) . . . . (prov. di) . . . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di . . . . sottotenenti in s.p.e. nel servizio di . . . . riservato (2) agli ufficiali di complemento di cui al decreto ministeriale in data . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (prov. . . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicare i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio: . . . . . .;

6) grado, arma (o servizio), distretto o Corpo di appartenenza;

7) indirizzo (3);

8) stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (4);

9) indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 12 del bando.

Il sottoscritto allega il certificato di studio attestante la votazione riportata nelle singole materie (ed eventuali altri titoli di cui all'articolo 3 del bando).

Data . . . .

Firma . . . .
(5)

---

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'ente militare ove prestano servizio.

(2) Oppure ai sottufficiali in s.p.

(3) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(4) Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

(5) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo o ente dal quale dipende.

(8168)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C